

Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio per l'anno 2025, *Legge 207/2024*, prevede numerose novità in ambito fiscale, lavoro, agevolazioni e investimenti, nonché una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano la conferma a regime della struttura Irpef a tre aliquote, l'aumento della soglia di reddito da lavoro dipendente per l'accesso al regime forfetario, la riproposizione del regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci e dell'estromissione di beni immobili dal patrimonio dell'imprenditore, e l'Ires premiale.

PARTE TERZA

Di seguito si sintetizzano le disposizioni tributarie più rilevanti in materia di: **AGEVOLAZIONI**

Rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni:

La possibilità di ricorrere alla **rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni**, negoziate e non negoziate, e **dei terreni** edificabili e con destinazione agricola diventa ora una disposizione **a regime**.

È ammesso il pagamento dell'imposta sostitutiva in forma rateale, fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sale dal 16% al 18%.

****Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice:**

Viene riproposta la possibilità di versare un'imposta **sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali**, assegnate o ceduti da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall'articolo 1, commi 100-105, legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023). L'imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all'8% (misura che sale al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

Viene prevista la riduzione dal 3% all'1,5% dell'aliquota dell'imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

***Estromissione di beni delle imprese individuali:**

Viene nuovamente prevista la possibilità, contenuta nella legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 121, legge 208/2015), per le imprese individuali di effettuare l'**estromissione** dal proprio patrimonio **dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario** includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

L'opzione comporta il versamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Bonus per la prosecuzione dell'attività lavorativa:

Viene potenziato l'incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che decidono di proseguire l'attività lavorativa pur avendo raggiunto, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti per la pensione anticipata con "Quota 103" o per la pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica (attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne; cfr. legge 92/2012).

L'incentivo si concretizza attraverso la possibilità di ottenere **in busta paga**, a richiesta, **l'importo corrispondente alla quota di contribuzione previdenziale normalmente a carico del lavoratore**. La legge di Bilancio 2025 prevede ora anche l'esclusione dall'imposizione fiscale (oltre a quella contributiva) della misura di incentivo.

***Maggiorazioni dei contributi Inps:**

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata Inps, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all'Inps gli importi calcolati con una maggiorazione della aliquota a proprio carico non superiore a due punti percentuali. L'importo versato è **deducibile dal reddito complessivo** nella misura del 50%. Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Mef saranno disciplinate le modalità attuative della misura.

**** Riduzione dei contributi**

La legge di Bilancio 2025 prevede anche una agevolazione in materia contributiva. Il comma 186 della legge 207/2024 consente ai lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta nella gestione artigiani o commercianti e che percepiscono redditi di impresa, di chiedere **una riduzione contributiva del 50%**. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi ed è applicabile anche dai contribuenti che applicano il regime forfettario ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote. Si ricorda infatti che per i contribuenti forfettari, la legge 190/2014 già disciplina

un regime contributivo agevolativo che prevede un'aliquota contributiva ridotta del 35%. Per ottenere la riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio sarà necessario l'invio di una apposita comunicazione telematica all'Inps (come, peraltro, accade per quella a regime del 35%).

Bonus nuove nascite:

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese di mantenimento dei figli, viene introdotto un nuovo **assegno una tantum**, pari a 1.000 euro, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il beneficio – riconosciuto dall'Inps su domanda e subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di Isee non superiore a 40mila euro annui – **non è imponibile** ai fini delle imposte sui redditi. Si richiede inoltre che il genitore richiedente sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Bonus psicologo:

Si rifinanza il **contributo** di sostegno alle spese per **sessioni di psicoterapia** introdotto dall'articolo 1-quater, comma 3, Dl 228/2021.

Settore turistico:

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, viene riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale integrazione è applicata a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d'imposta 2024.

Erogazioni liberali impianti sportivi pubblici:

Anche per l'anno 2025 viene riconosciuto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, il **credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche imprese (articolo 1, commi 621-626, legge 145/2018) nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Maggiorazione del costo deducibile in presenza di nuove assunzioni:

Viene **prorogata**, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, la **maggiorazione** del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4, Dlgs 216/2023).

***Transizione 5.0:**

Viene **ampliata la platea** dei beneficiari (in alternativa alle imprese, il credito d'imposta spetta alle società di servizi energetici, cd. ESCo, certificate) ed **elevata la percentuale** del costo dell'investimento detraibile (precisamente, si eleva al 35% del costo, l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%).

Inoltre:

- per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta;
- si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta Industria 4.0;
- si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;
- si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (Zes unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (Zls);
- si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
- gli investimenti a cui far riferimento devono essere stati effettuati dal 1° gennaio 2024;
- la fruizione dei crediti d'imposta che hanno subito i sopra descritti incrementi delle aliquote è subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

***Transizione 4.0:**

Viene **rimodulato il termine** entro il quale viene riconosciuto il credito d'imposta Transizione 4.0: esso è fruibile dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello Industria 4.0 (articolo 1, comma 1057-bis, legge 178/2020), effettuati:

- dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero
- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti

accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Viene stabilita un'apposita procedura, per cui l'impresa deve trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione sull'ammontare delle spese sostenute e sul relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto Mimit 24 aprile 2024.

Resta **invariata la misura dell'incentivo**, che spetta nella misura del: 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Viene, invece, eliminata la disposizione che riconosceva il credito d'imposta in esame alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali.

Quotazione delle Pmi:

Viene **prorogato** fino al 31 dicembre 2027 il **credito d'imposta** (50% della spesa, con un massimo di 500mila euro) riconosciuto in relazione alle **spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione** sui mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

***Mini-Ires:**

Si prevede una **riduzione al 20%** (rispetto alla misura ordinaria del 24%) dell'aliquota **Ires**. La riduzione, valevole per il solo periodo d'imposta 2025, spetta:

a) ai **soggetti** indicati dall'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del Tuir. Nello specifico, si tratta delle società residenti nel territorio dello Stato ad eccezione di:

- enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- organismi di investimento collettivo del risparmio;
- enti in liquidazione ordinaria, o assoggettati a procedure concorsuali;
- soggetti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;

b) al ricorrere di determinate **condizioni**. Tra di esse vi è quella che prevede la destinazione a riserva dell'80% degli utili d'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20mila euro), a investimenti beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0 da effettuarsi (anche in leasing) tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (secondo le norme attuali, entro il 31 ottobre 2026).

Sono, inoltre, previsti altri requisiti legati, tra l'altro, al numero di unità lavorative e a nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Nello specifico, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

- il numero di unità lavorative per anno (Ula) non dev'essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
 - debbono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% e comunque in misura non inferiore a una nuova assunzione.
- Inoltre, l'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

La norma fissa anche i **casi di decadenza e di esclusione** dall'agevolazione, riconducibili a:

- distribuzione della quota di utile accantonata vista in precedenza entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- dismissione, cessione destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinazione stabile a strutture produttive localizzate all'estero dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Con apposito decreto del Mef verrà data attuazione alle disposizioni in esame.

***Attività di ricerca e sviluppo:**

Si riconosce, ai soggetti che hanno **fruito indebitamente** del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, Dl 145/2013 e che hanno presentato richiesta di accesso alla **procedura di riversamento spontaneo** entro il 31 ottobre 2024 (ai sensi dell'articolo 5, commi 7-10, Dl 146/2021), un **contributo in conto capitale** commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo. Apposito decreto ministeriale definirà le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo.

Investimenti nella Zes unica per il Mezzogiorno:

Viene esteso al 2025 il **credito d'imposta** nella Zona Economica Speciale unica (**Zes unica**, di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, Dl 124/2023) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 (inclusi quelli immobiliari; cfr. articolo 8, Dl 155/2024) e con un limite di spesa pari a 2,2 miliardi per il 2025. La norma detta gli specifici obblighi in capo agli operatori economici interessati, i quali devono effettuare una **comunicazione** all'agenzia delle Entrate in relazione alle spese ammissibili: la comunicazione va effettuata tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, al fine di comunicare al Fisco l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e per quelle che si prevede di sostenere no al 15 novembre 2025. Viene prevista un'ulteriore **comunicazione integrativa** (da inviare a pena di decadenza dall'agevolazione), corredata della relativa documentazione indicata, per attestare l'avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2025, degli investimenti precedentemente comunicati.

Agricoltura, pesca e acquacoltura:

Il credito d'imposta per investimenti nella **Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste e della pesca e dell'acquacoltura** (articolo 16-bis, Dl 124/2023, che ha introdotto per il 2024 il suddetto credito d'imposta) viene **esteso** anche all'anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. In particolare, i soggetti interessati dovranno comunicare all'agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 e successivamente comunicare, a pena di decadenza dall'agevolazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Con provvedimento delle Entrate verrà approvato il modello di comunicazione da utilizzare a tal fine, e verranno definite le relative modalità di trasmissione telematica.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con un ulteriore provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al Dm Agricoltura 18 settembre 2024.

Le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono beneficiare del credito d'imposta a valere sulle spese ammissibili (effettuate nel periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025), a decorrere dalla data di notificazione della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea.

***Nuova Sabatini:**

Si **rifinanzia** (il precedente intervento è stato fatto con la legge 118/2024) la misura di sostegno agli investimenti (tramite acquisto o leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (cd. “**Nuova Sabatini**”) per gli anni dal 2025 al 2029.

Tax credit cinema:

Sono introdotte disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, tra cui i **tax credit cinema**. In particolare, per quanto riguarda il tax credit per opere cinematografiche e audiovisive, in relazione sia alle opere cinematografiche sia alle opere audiovisive si prevede che l'aliquota del credito d'imposta non sia più ordinariamente prevista nella misura del 40% ma «nella misura massima del 40%».

Bonus elettrodomestici:

Viene istituito, per il 2025, un **contributo** economico per incentivare l'acquisto di **elettrodomestici ad alta efficienza energetica** prodotti in Europa, per favorire il risparmio energetico, il riciclo degli

apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria del settore.

Il contributo è destinato agli utenti finali nel limite di un contributo per ogni nucleo familiare con limite definito a seconda dell'ISEE (30% della spesa, con il limite di 100 euro per ciascun elettrodomestico, in presenza di ISEE superiore a 25mila euro; il limite massimo sale a 200 euro se l'ISEE non è superiore a 25mila euro).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Professionale Associato Magnoni - Riboli